

# AVVISO ALLA CLIENTELA

## BUONI FRUTTIFERI POSTALI CARTACEI

### PRESCRIZIONE

I Buoni Fruttiferi Postali rappresentati da documenti cartacei si prescrivono trascorsi dieci anni dalla relativa data di scadenza.

**La prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei determina la decadenza dal diritto al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati (art.8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000).**

La titolarità dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi dal 18 novembre 1953 fino al 13 aprile 2001 è del Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo dei Buoni si prescrive a favore del Ministero stesso.

La titolarità dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi dal 14 aprile 2001 è della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in qualità di organo emittente, l'importo dei Buoni si prescrive a favore del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito (art. 1, comma 345-quinquies, L. 23 dicembre 2005, n. 266).

Si invita, pertanto, la Clientela a controllare la data di scadenza dei propri Buoni Fruttiferi Postali cartacei ed a prestare attenzione al conseguente termine di prescrizione decennale.

Nel caso in cui la scadenza non sia riportata sul titolo è possibile verificarla consultando il sito **poste.it**.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al personale presso gli Uffici Postali, consultare i siti [poste.it](http://poste.it) e [cdp.it](http://cdp.it), oppure telefonare al numero gratuito **800.00.33.22**.